

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

29 DIC. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 29 DIC. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARCONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michale	"
GIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Giaccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: BADALONI - ALEANDRI - AMATI - DONATO

DELIBERAZIONE N° 6099

OGGETTO: Legge regionale 21 gennaio 1984, n.4, articolo 11. Opere  
pubbliche di rilevante utilità pubblica e sociale. Manutenzione ed esercizio delle opere. Assegnazione stanziamenti  
recati dalla variazione di bilancio, capitolo 21219. Deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 3 della  
legge finanziaria recitata per l'anno 1999.

Oggetto: legge regionale 21 gennaio 1984, n.4 - articolo 11. Opere pubbliche di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale. Manutenzione ed esercizio delle opere. Programma 1999. Ripartizione stanziamento recato dalla variazione di bilancio, capitolo 21219. Deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge finanziaria regionale per l'anno 1999

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore opere e reti di servizi e mobilità di concerto con l'Assessore economia e finanza regionale;

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 1984, n.4;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio regionale 20 settembre 1989, n.977 sono state individuate e consegnate ai Consorzi di bonifica le opere di rilevante utilità pubblica e sociale, a totale carico della Regione Lazio ai sensi della Legge regionale 4/1984;

CHE, tale deliberazione ha individuato tutti gli impianti idrovori come opere aventi rilevante utilità pubblica e sociale i cui costi sono a totale carico della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 11 della citata legge regionale 4/1984;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n.50 "Nuove norme in materia di bonifica e Consorzi di bonifica" che all'articolo dieci, comma secondo ha ribadito che: le opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale di cui all'articolo undici, comma quarto della legge regionale 21 gennaio 1984, n.4 sono mantenute e gestite dai Consorzi di bonifica ed i relativi oneri sono a totale carico della Regione;

ATTESO che il bilancio della Regione Lazio per l'esercizio 1999, al capitolo 21219 - manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale - ha previsto uno stanziamento di L.4.500.000.000;

CHE la deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 1999, n.4706, a fronte dei programmi per costi di gestione e di manutenzione delle opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale di L.5.898.600.000 ha ripartito in misura direttamente proporzionale l'intero stanziamento di bilancio di L.4.500.000.000;

VISTA la legge di variazione del bilancio preventivo 1999, che al capitolo 21219 - manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale - reca un ulteriore stanziamento di L.1.398.000.000;

ATTESO che l'impegno supera l'85% dello stanziamento di bilancio;

VISTO il terzo comma dell'articolo 3 della legge finanziaria regionale per l'anno 1999, che consente la deroga al disposto del secondo comma, su motivata proposta dell'Assessore competente di concerto con l'Assessore economia e finanza regionale;

CONSIDERATO che si tratta di interventi su opere di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale di cui all'articolo undici, comma quarto della legge regionale 4/1984, che sono mantenute e gestite dai Consorzi di bonifica ed i relativi oneri sono a totale carico della Regione;

RITENUTO di dover procedere – in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge finanziaria regionale per l'anno 1999 – alla assegnazione dell'intero stanziamento recato dalle variazioni di bilancio al capitolo 21219 pari a L.1.398.000.000;

CHE la ripartizione dell'ulteriore disponibilità di L.1.398.000.000 permette di adeguare lo stanziamento complessivo ai costi per la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di rilevante utilità pubblica e sociale, come previsto dall'articolo 11, comma quarto, della legge regionale 4/1984;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 32;

### DELIBERA

Fermo restando quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale 7 settembre 1999, n.4706, di assegnare, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 3 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 1999, l'ulteriore stanziamento di L.1.398.000.000, sul capitolo 21219, ai Consorzi di bonifica operanti sul territorio del Lazio per i costi relativi la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica di rilevante utilità pubblica e sociale, anno 1999, a carico della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 21 gennaio 1984, n.4;

all'impegno e all'erogazione dell'importo recato dalla variazione di bilancio 1999, pari a L.1.398.000.000, capitolo 21219, si provvederà con successiva determinazione dipartimentale contestualmente all'approvazione della presente deliberazione;

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.127, articolo 17, comma 32;

IL VICE PRESIDENTE F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO F.to Dott. Saverio GUCCIONE

- 3 GEN. 2000

